

Disposizioni esecutive ¹⁾ dell'ordinanza sulla polizia del fuoco

emanate dal Governo il 19 settembre 2000

ai sensi dell'art. 63 dell'ordinanza sulla polizia del fuoco del 30 marzo 1970 ²⁾

I. Prevenzione dei danni

Art. 1

La polizia del fuoco può richiedere la certificazione delle condizioni tecniche di protezione antincendi per quanto riguarda:

Certificazione delle condizioni tecniche di protezione antincendi

- a) materiali, elementi strutturali e attrezzature tecniche attraverso il controllo o una perizia da parte di un Servizio riconosciuto;
- b) estintori e apparecchi di combustione attraverso un segno che conferma il controllo o la perizia.

Art. 2

Il comune nomina i suoi organi per la protezione antincendi.

Nomina degli organi per la protezione antincendi

Art. 3

¹ Può essere nominato perito per la protezione antincendi chi ha i requisiti specialistici richiesti.

Perito della protezione antincendi

² Il perito della protezione antincendi deve frequentare i corsi organizzati dall'Ufficio cantonale della polizia del fuoco.

Art. 4

Le costruzioni ai sensi dell'articolo 11 lettera b dell'ordinanza ³⁾ sono in particolare:

Permessi
1. Casi di permesso

- a) fabbricati d'abitazione con almeno 24 appartamenti, edifici commerciali e amministrativi, aziende artigianali e industriali, negozi di vendita;

¹⁾ La versione italiana adotta una nuova terminologia ufficiale per «Ausführungsbestimmungen»: non più disposizioni d'attuazione bensì disposizioni esecutive

²⁾ CSC 838.100

³⁾ CSC 838.100

- b) esercizi di alloggio e di ristorazione quali centri di vacanze, locande, hotel, mense, caserme, ostelli/dormitori collettivi, ristoranti, rifugi di montagna e rifugi per sciatori, rifugi del CAS;
- c) asili, ospedali, case di cura e di riposo per anziani;
- d) edifici agricoli con volumetria superiore a 3 000 m³;
- e) fabbricati e locali con grande concentrazione di persone quali padiglioni di esposizione e mercati, stazioni, sale cinematografiche, chiese, scuole, grandi sale, teatri, tribune, palestre, locali per assemblee;
- f) magazzini, rimesse per veicoli a motore, autosili, arsenali.

Art. 5

¹ L'Ufficio cantonale della polizia del fuoco rilascia permessi per:

- a) costruzioni ai sensi dell'articolo 11 lettera b) e d) dell'ordinanza;
- b) nuovi impianti di combustione di ogni genere a partire dalla potenza calorifica di 70 kW;
- c) impianti termici azionati da motori a combustione interna della potenza di più di 20 kW;
- d) impianti per il rifornimento di carburanti;
- e) depositi di liquidi combustibili dei gradi di pericolo 1 e 2 della capacità di oltre 4 000 litri per fabbricato;
- f) depositi di liquidi combustibili dei gradi di pericolo 3 e 4 della capacità di oltre 10 000 litri per fabbricato;
- g) depositi di gas liquefatti superiori a 50 chilogrammi per fabbricato.

² Negli altri casi il permesso viene rilasciato dagli organi comunali di protezione antincendio.

³ Le sostituzioni di apparecchi di combustione di ogni genere vanno notificati al comune.

Art. 6

Le richieste di un permesso di polizia del fuoco vanno presentate ai comuni sui moduli prescritti corredati dei piani e di una descrizione della costruzione.

Art. 7

¹ Le richieste di permesso giunte al comune insieme ai piani e alla descrizione devono essere sottoposti per esame al perito della protezione antincendi.

² Se il comune ha affidato l'attività di protezione antincendi all'Ufficio cantonale della polizia del fuoco, gli sottopone la richiesta insieme ai piani e alla descrizione della costruzione per l'emanazione della relativa decisione.

2. Competenza,
obbligo di
notifica

3. Richieste di
permesso

4. Permesso del
comune

³ Nella sua decisione edilizia il comune deve riprendere le imposizioni dettate dal perito della protezione antincendi o dall'Ufficio cantonale della polizia del fuoco.

Art. 8

¹ Se per il permesso di polizia del fuoco è competente l'Ufficio cantonale della polizia del fuoco, il perito comunale della protezione antincendi gli deve trasmettere la richiesta con i piani e la descrizione della costruzione e il suo parere.

5. Permesso dell'Ufficio della polizia del fuoco

² La decisione in materia dell'Ufficio cantonale della polizia del fuoco deve essere comunicata al richiedente e al comune.

Art. 9

¹ L'Ispettorato cantonale del lavoro trasmette in esame all'Ufficio cantonale della polizia del fuoco i piani ricevuti.

6. Ispettorato del lavoro

² L'Ufficio cantonale della polizia del fuoco informa l'Ispettorato del lavoro sui progetti inviati direttamente.

³ L'Ispettorato del lavoro rimette all'Ufficio cantonale della polizia del fuoco una copia della sua decisione.

Art. 10

L'Ufficio cantonale di polizia del fuoco invia in esame all'Ufficio cantonale per l'ambiente i piani che riguardano la protezione delle acque.

7. Ufficio per l'ambiente

Art. 11

¹ Le costruzioni autorizzate dall'Ufficio cantonale della polizia del fuoco, a lavori ultimati, vengono sottoposte a collaudo da quest'ultimo.

8. Controllo

² Successivamente l'organo della protezione antincendi del comune controlla affinché vengano rispettate le norme antincendio.

Art. 12

¹ Le persone che siano interessate non possono partecipare al controllo.

9. Ricusa

² ¹⁾ Per la ricusa valgono per analogia le norme della legge sull'organizzazione giudiziaria.

¹⁾ Testo giusta ordinanza governativa sull'adeguamento e sull'abrogazione di ordinanze governative alla legge sull'organizzazione giudiziaria art. 1, n. 11, AGS 2007, FUC 1055; entrato in vigore il 1° gen. 2008

Art. 13

Controllo della protezione antincendi
1. Intervalli di tempo

¹ I controlli della protezione antincendio vanno effettuati alle seguenti scadenze:

- a) per fabbricati di abitazione con impianto di riscaldamento centrale tutto il fabbricato in occasione di sostituzioni della caldaia;
- b) per fabbricati di abitazione con impianti di combustione autonomi e per quelli non soggetti a pericolo di incendio o di esplosione e senza grande circolazione e concentrazione di persone, ogni 10 anni;
- c) per fabbricati soggetti a pericolo di incendio e di esplosione o con grande concentrazione di persone, ogni due anni;
- d) per le attrezzature e gli impianti tecnici particolarmente esposti al pericolo di incendio e di esplosione all'interno e nell'area a rischio di fabbricati, gli intervalli tra i controlli vanno fissati in funzione del grado di pericolo. Se tali controlli richiedono cognizioni speciali, devono essere effettuati da personale specializzato. In merito al controllo va compilato un rapporto con copia all'Ufficio della polizia del fuoco. Le spese di questi controllo sono a carico del detentore.

² L'Ufficio cantonale della polizia del fuoco emana direttive in merito alla classificazione di singoli fabbricati, attrezzature e impianti. In casi motivati può accorciare o prorogare gli intervalli tra i controlli.

Art. 14

2. Compiti

¹ I periti della protezione antincendi devono accertarsi dell'osservanza delle prescrizioni di polizia del fuoco e controllare i seguenti fabbricati, attrezzature e attività:

- a) focolari di ogni genere, impianti per lo sfogo del fumo e dei gas, camini e impianti termici fissi;
- b) muri tagliafuoco, compartimenti tagliafuoco e serramenti antincendio;
- c) il deposito, l'uso e la lavorazione di gas, liquidi e sostanze infiammabili, e specialmente di fuochi d'artificio e simili;
- d) rimesse e officine di riparazione di veicoli a motore e di motori fissi a combustione interna;
- e) genere di deposito di rifiuti combustili, cenere ecc.;
- f) in costruzioni e locali con grande concentrazione di persone ai sensi dell'articolo 4 lettera e): sostanze e prodotti infiammabili, rifiuti combustibili, impianti d'allarme e di spegnimento, uscite di sicurezza, impianti tecnici di aerazione, ascensori e simili;
- g) deposito di sostanze facilmente infiammabili in prossimità di fabbricati.

² L'Ufficio cantonale della polizia del fuoco emana istruzioni sull'esecuzione dei controlli.

Art. 15

Nel comune di appartenenza deve essere tenuto un elenco dei fabbricati e impianti soggetti al controllo della protezione antincendio. L'Ufficio cantonale della polizia del fuoco emana istruzioni al riguardo.

3. Elenco degli impianti

Art. 16

Le spese per controlli supplementari, dovuti a un'imperfetta o ritardata eliminazione dei difetti, possono venire addebitate al proprietario del fabbricato.

4. Controlli supplementari

Art. 17

¹ L'installazione di un parafulmine nuovo o modificato deve essere notificata per iscritto all'Ufficio cantonale di polizia del fuoco, che provvederà al collaudo.

Parafulmini: collaudo, spese

² L'Ufficio cantonale di polizia del fuoco compila un rapporto di collaudo.

³ Le spese del primo esame di un parafulmine nuovo o modificato sono a carico dell'Ufficio cantonale di polizia del fuoco.

⁴ I controlli successivi sono a carico del proprietario del fabbricato.

II. Servizio degli spazzacamini**Art. 18**

¹ Ogni comune del circolo degli spazzacamini dispone di un voto per il rilascio di una licenza d'esercizio. La licenza è rilasciata quando la maggioranza dei comuni del circolo degli spazzacamini vota a favore.

Licenza d'esercizio

² Se non si raggiunge un consenso, lo spazzacamino viene designato dall'Ufficio cantonale della polizia del fuoco.

Art. 19

¹ Lo spazzacamino deve tenere un registro di controllo.

Esecuzione del lavoro

² Egli è responsabile dei lavori di pulizia.

³ I lavori devono essere eseguiti accuratamente con attrezzi e apparecchi appropriati e con riguardo per l'impianto, le sue adiacenze e l'ambiente.

⁴ In caso di carenze nell'adempimento dei suoi doveri, il Dipartimento può revocare la licenza cantonale.

Art. 20

Lo spazzacamino può pulire a fuoco i camini e le canne fumarie solo dopo aver ottenuto il permesso del comandante dei pompieri e avvertito il vicinato.

Pulizia a fuoco dei camini

Art. 21

Deposito di fuliggine e cenere

Il detentore di un impianto di combustione è obbligato a mettere a disposizione dello spazzacamino dei recipienti incombustibili per il deposito di fuliggine e cenere.

Art. 22

Obbligo di pulizia

¹ I proprietari dei fabbricati, i locatari, i titolari di esercizi e altre persone aventi la facoltà di disporre, devono far eseguire i lavori di pulizia e i controlli nei locali e nei loro impianti entro i termini prescritti.

² In caso di controversie circa la necessità della pulizia e sui termini della stessa la decisione spetta al comune.

Art. 23

Spese di pulizia

¹ La pulizia viene fatta a spese del proprietario.

² Un maggior dispendio di tempo causato dai proprietari dell'impianto di combustione, può essere addebitato a questi ultimi.

³ Le contestazioni circa l'applicazione della tariffa possono essere inoltrate all'Ufficio cantonale di polizia del fuoco entro 30 giorni dalla emissione della fattura dello spazzacamino, per la loro verifica e per la composizione delle controversie.

III. Servizio dei pompieri**Art. 24**

Principio

Il comune deve occuparsi dell'organizzazione e dell'efficienza del servizio dei pompieri. La base è l'assegnazione per categorie dell'Ufficio cantonale di polizia. Il comune nomina il comandante e il suo sostituto.

Art. 25

Pronto intervento

¹ Il pronto intervento dei pompieri deve essere assicurato ininterrottamente.

² In località turistiche con 1 000 e più posti letto in alberghi (compresi gli aparthotel) e stabilimenti di cura e in comuni che hanno da 3 000 a 5 000 abitanti devono essere sempre raggiungibili attraverso il sistema di allarme e pronti ad intervenire - anche di sabato, di domenica e nei giorni festivi in generale - un ufficiale dei pompieri o un sottufficiale, nei comuni con oltre 5 000 abitanti un picchetto composto da un ufficiale o sottufficiale e da due pompieri.

³ Il concetto d'intervento deve essere approvato dall'Ufficio cantonale della polizia del fuoco.

Art. 26

¹ Più comuni possono provvedere insieme all'acquisto, alla manutenzione e all'impiego di attrezzi particolarmente costosi o speciali, che permettono di migliorare notevolmente l'intervento in una regione. Attrezzi e mezzi di spegnimento in comune

² In casi di disaccordo circa la ripartizione delle spese, decide l'Ufficio cantonale della polizia del fuoco.

³ L'Ufficio cantonale della polizia del fuoco può fare acquisti collettivi di materiale per i pompieri se ciò presenta notevoli vantaggi d'esercizio, tecnici o finanziari.

Art. 27

¹ I pompieri devono essere distribuiti nel territorio comunale a seconda delle dimensioni del comune e della ripartizione della popolazione. Ripartizione territoriale

² All'occorrenza si costituiscono corpi di pompieri nelle diverse frazioni.

Art. 28

¹ Le zone di un comune molto lontane dal centro e i rischi speciali possono essere affidati contro versamento di un'adeguata indennità a un altro comune se in tal modo è possibile un intervento più rapido ed efficace dei pompieri. Zone appartate e rischi speciali

² I comuni interessati si accordano circa questa assegnazione che richiede l'approvazione dell'Ufficio cantonale della polizia del fuoco.

³ Se i comuni non riescono ad accordarsi sull'assegnazione, decide l'Ufficio cantonale della polizia del fuoco.

Art. 29

¹ I gradi di servizio vengono stabiliti negli atti legislativi comunali secondo l'ordinamento militare. Gradi di servizio

² Prima di ogni promozione occorre avere concluso positivamente il rispettivo corso di istruzione.

³ Vengono autorizzati esoneri dai corsi solo in casi eccezionali. Le richieste vanno inviate all'Ispettore distrettuale che lo trasmette all'Ufficio cantonale della polizia del fuoco.

⁴ In caso di promozione bisogna esercitare ciascuna funzione, normalmente almeno per un anno.

Art. 30

¹ I pompieri aziendali vengono parificati ai pompieri comunali se possono essere allarmati durante l'orario di lavoro e fuori orario e se possono intervenire anche fuori dallo stabilimento. Pompieri aziendali

² I pompieri aziendali devono fare lo stesso numero di esercitazioni come i pompieri comunali e avere in dotazione un equipaggiamento almeno equivalente.

³ I pompieri aziendali sono esonerati dall'obbligo di prestare servizio nel corpo pompieri del proprio luogo di domicilio, a meno che il comune non emani un ordinamento diverso per gli interventi.

Art. 31

Gruppi interni addetti allo spegnimento

I gruppi interni addetti allo spegnimento sono sottoposti alla sorveglianza del comandante dei pompieri comunali per quanto concerne l'organizzazione, l'istruzione e l'equipaggiamento.

Art. 32

Gradi di servizio

Il comandante e gli ufficiali sono nominati dalla direzione dello stabilimento. Per le promozioni valgono le stesse condizioni vigenti per i pompieri dei comuni.

Art. 33

Approvvigionamento dell'acqua di spegnimento

¹ Per i territori di un comune abitati stabilmente che abbiano più di cinque fabbricati o per singoli complessi edilizi particolarmente esposti al pericolo d'incendio, quali aziende industriali e artigiane, alberghi ecc., vanno costruiti impianti di idranti adeguati al rischio d'incendio.

² Gli impianti devono essere sottoposti ad accurata manutenzione.

³ Nei territori non abitati stabilmente o con pochi abitanti, in cui a causa delle forti spese non si può pretendere dal comune e dai proprietari di immobili interessati la costruzione di un impianto centrale di approvvigionamento dell'acqua di spegnimento, si sistemeranno delle riserve di acqua in stagni e simili, oppure, se il pericolo di gelo è forte, si costruiranno degli altri impianti sempre disponibili per il prelievo dell'acqua sia stagnante sia corrente.

⁴ Questi impianti supplementari di prelievo dell'acqua sono obbligatori anche dove l'impianto di idranti non è abbastanza efficiente e il suo potenziamento non è possibile o richiederebbe spese sproporzionate.

Art. 34

Capacità delle riserve d'acqua di spegnimento

¹ La capacità delle riserve d'acqua fornite dagli impianti idranti e dagli stagni e l'efficienza degli altri impianti di prelievo dell'acqua devono essere adeguate al massimo pericolo di incendio.

² La capacità minima dei serbatoi e degli stagni è di 80 m³. L'Ufficio cantonale della polizia del fuoco può permettere delle eccezioni.

³ Queste riserve d'acqua possono essere usate solo per lo spegnimento di un incendio.

⁴ È permesso vuotare i recipienti e gli stagni di spegnimento solo a scopo di pulizia o di riparazioni e dopo aver avvertito il comandante dei pompieri.

⁵ I serbatoi con le riserve d'acqua che sono situati fuori mano o difficilmente accessibili, devono essere dotati di telecomando.

Art. 35

In quei comuni e stabilimenti in cui possono divampare incendi non estinguibili con l'acqua si devono tenere pronti gli attrezzi e i mezzi di spegnimento speciali.

Mezzi di spegnimento speciali

Art. 36

¹ Il controllo dell'efficienza di tutte le attrezzature di spegnimento è compito del comune. Si devono verificare periodicamente le captazioni di sorgenti, i tubi di adduzione, i serbatoi per l'acqua di spegnimento, gli idranti, le saracinesche, le pompe di spegnimento, i telecomandi e altre attrezzature che servono all'approvvigionamento di acqua di spegnimento.

Controllo e manutenzione delle attrezzature di spegnimento

² Gli idranti e altri impianti di prelievo dell'acqua devono essere tenuti pronti per l'uso anche d'inverno.

³ Quei comuni che non organizzano direttamente l'approvvigionamento di acqua di spegnimento devono stipulare coi proprietari di impianti di spegnimento dei contratti relativi al servizio di manutenzione e all'addebito delle spese.

Art. 37

¹ I proprietari di acqua di spegnimento o di mezzi di spegnimento speciali sono obbligati a metterli a disposizione in caso d'incendio.

Mezzi di spegnimento di terzi

² Il comune dov'è avvenuto l'incendio deve sostituire o pagare il materiale usato e risarcire l'eventuale danno.

Art. 38

¹ I depositi dei pompieri devono essere facilmente accessibili anche d'inverno.

Locali per gli attrezzi, uso del materiale

² Sono proibiti l'uso del materiale dei pompieri per altri scopi e il prelievo dai depositi salvo che si tratti di esercitazioni o di sinistri. Il comandante decide delle eccezioni.

Art. 39

Il comandante deve riferire al comune e all'Ufficio cantonale della polizia del fuoco entro 10 giorni mediante il modulo prescritto.

Rapporti sugli interventi

Art. 40

Allarme

¹ Per garantire la costante prontezza operativa, ogni comune deve mantenere un sistema d'allarme al passo con i tempi.

² L'Ufficio cantonale di polizia del fuoco disciplina le condizioni quadro per un sistema di allarme delle squadre che copre tutto il territorio.

Art. 41

Esercitazioni

¹ I comuni devono provvedere all'istruzione dei pompieri e al perfezionamento dei quadri secondo le norme dell'Ufficio cantonale della polizia del fuoco, per quanto non di competenza del Cantone.

² I pompieri e i quadri ricevono un'istruzione uniforme secondo i regolamenti della Federazione svizzera dei pompieri.

Art. 42Obbligatorietà
della funzione

Ogni persona idonea soggetta all'obbligo del servizio pompieri può venir obbligata a frequentare i corsi dei quadri e ad assumere le relative funzioni.

Art. 43

Rischi speciali

I corpi dei pompieri devono valutare i rischi d'incendio esistenti nel comune e, se necessario, allestire adeguati piani d'intervento da collaudare con esercitazioni.

Art. 44Comando sul
luogo del sinistro

¹ Il comando sul luogo del sinistro spetta al comandante e in caso di suo impedimento al suo sostituto.

² Qualora anche il suo sostituto sia impedito, il comando viene assunto dal pompiere col grado più elevato tra i primi giunti sul posto.

³ Nel caso di incendi di boschi o di interventi che richiedono cognizioni speciali, il comandante assume direttamente il comando.

⁴ Quest'ultimo si attiene alle disposizioni degli specialisti in materia quali l'ispettore dei pompieri e l'ispettore forestale di circondario o i loro sostituti, i periti della Polizia, del Servizio idrocarburi e sostanze chimiche e dello Stato maggiore di direzione cantonale.

⁵ Se un evento di grande portata richiede l'intervento di parecchi comandanti responsabili del luogo del sinistro, l'intervento può essere diretto dall'ispettore cantonale dei pompieri o dal suo sostituto.

Art. 45Obbligo di
diligenza

¹ I pompieri devono evitare inutili danneggiamenti dei fabbricati e di altre cose causati dai mezzi di spegnimento, dalla demolizione di parti di fabbricati e da sgomberi mal organizzati.

² Al fine di evitare, ridurre o rimediare al danneggiamento provocato dall'acqua i pompieri prenderanno i provvedimenti adatti, quali l'impiego di materiali assorbenti e l'asporto manuale di acqua.

Art. 46

Al fine di evitare ulteriori danni, il corpo dei pompieri su speciale istruzione dell'Assicurazione fabbricati e dietro indennizzo, deve effettuare anche altri lavori di sgombero oltre a quelli prescritti dall'articolo 41 dell'ordinanza sulla polizia del fuoco ¹⁾.

Altri lavori di
sgombero

Art. 47

In caso di sinistro il comandante può disporre il vettovagliamento dei pompieri a spese del comune.

Vitto

Art. 48

Dopo ogni intervento il comandante deve ristabilire al più presto l'efficienza del corpo dei pompieri e, se necessario, provvedere all'acquisto dei mezzi di spegnimento consumati.

Ristabilimento
dell'efficienza

Art. 49

¹ L'Ufficio cantonale della polizia del fuoco controlla periodicamente l'organizzazione, il sistema d'allarme, la direzione, l'istruzione, i mezzi di spegnimento, gli attrezzi, l'equipaggiamento, l'assicurazione, le finanze, le multe e l'efficienza in generale dei corpi dei pompieri comunali e aziendali.

Ispettorato dei
pompieri

² Il Cantone viene ripartito in circondari d'ispezione.

Art. 50

¹ L'Ufficio cantonale di polizia del fuoco effettua i seguenti corsi:

Corsi

- a) corsi per sottufficiali capigruppo;
- b) corsi per ufficiali;
- c) corsi per comandanti e comandanti sostituti;
- d) corsi per i quadri del Servizio idrocarburi e sostanze chimiche;
- e) corsi per i quadri addetti a compiti speciali;
- f) corsi di perfezionamento per i quadri.

² Se necessario, possono essere svolti anche altri corsi.

³ L'Ufficio cantonale della polizia del fuoco stabilisce annualmente i corsi da effettuare nell'anno successivo, dopo aver consultato le federazioni dei pompieri.

¹⁾ CSC 838.100

Art. 51

Costi dei corsi

¹ I costi di organizzazione e di svolgimento dei corsi per i quadri e quelli di alloggio, vitto e viaggio vengono addebitati all'Ufficio cantonale della polizia del fuoco, a meno che la legge non disponga diversamente.

² I comuni sono obbligati a versare ai partecipanti a corsi cantonali l'importo complementare alle prestazioni dell'Assicurazione fabbricati per la perdita di guadagno, secondo istruzioni dell'Ufficio cantonale della polizia del fuoco.

Art. 52

Corsi per istruttori

¹ L'Ufficio cantonale di polizia del fuoco cura la formazione e il perfezionamento degli istruttori.

² L'Ufficio cantonale della polizia del fuoco stabilisce i gradi di servizio degli istruttori, dopo aver consultato i presidenti delle federazioni dei pompieri.

IV. Contributi**Art. 53**

Principio

I contributi ai sensi dell'articolo 57 dell'ordinanza sono un contributo base versato a tutti i comuni e un contributo supplementare calcolato secondo la capacità finanziaria del comune.

Art. 54

Contributi base

¹ I contributi base ammontano generalmente a un importo compreso tra il 10 e il 30 per cento, per veicoli dei pompieri e sistemi d'allarme fino al 50 per cento dei costi computabili.

² Il contributo base viene stabilito giusta l'idoneità dell'attrezzatura ad aumentare l'efficienza operativa.

³ L'Ufficio cantonale della polizia del fuoco fissa le diverse aliquote del contributo base nonché i tempi di ammortamento per installazioni speciali.

Art. 55

Contributi supplementari

¹ Per il contributo supplementare i comuni sono suddivisi in cinque gruppi di capacità finanziaria. Fa stato l'attribuzione giusta la legge sul conguaglio finanziario intercomunale mediante decreto del Governo.

² I comuni a capacità finanziaria forte dei gruppi 1 e 2 non beneficiano di alcun contributo supplementare.

³ Per i comuni del gruppo 3 tale contributo ammonta al 5 per cento, per quelli del gruppo 4 al 7.5 per cento e per i comuni del gruppo 5 al 10 per cento.

⁴ Il contributo base e il contributo supplementare non devono superare complessivamente l'importo massimo giusta l'articolo 57 capoverso 2 dell'ordinanza.

Art. 56

¹ Il contributo una tantum per locali destinati al deposito degli attrezzi dei pompieri e presi in affitto a lungo termine si commisura ai valori d'investimento computabili stimati.

Locali affittati ad uso deposito di attrezzi dei pompieri

² I contributi vengono calcolati sul valore a nuovo dei locali presi in affitto dopo la loro riattazione, incluse le spese per le attrezzature d'esercizio necessarie e per l'allestimento del piazzale antistante.

³ Il contratto d'affitto deve essere stipulato per almeno dieci anni e annotato nel registro fondiario.

⁴ Se il rapporto di locazione viene rescisso prima che siano trascorsi 25 anni d'esercizio o se i locali vengono sottratti alla loro finalità, per ogni anno mancante deve essere rimborsato o aggiunto ai costi della costruzione sostitutiva il quattro per cento del contributo versato.

Art. 57

Le domande di contributo per gli acquisti annui a norma dell'articolo 60bis dell'ordinanza che superano i 20 000 franchi, devono essere inoltrate all'Ufficio cantonale della polizia del fuoco prima dell'ordinazione.

Acquisti annui

Art. 58

¹ I contributi per sistemi di segnalazione e di estinzione di incendi e impianti parafulmini riconosciuti vengono erogati solo per fabbricati soggetti all'obbligo di assicurazione.

Contributi a privati
1. Diritto

² Per impianti prescritti dalla polizia del fuoco o installati in sostituzione di altre misure di protezione antincendio non vengono erogati contributi.

Art. 59

¹ Il contributo ammonta al 25 per cento dei costi relativi ad apparecchi, condutture e posa.

2. Entità del contributo

² Se il raggio d'azione dell'impianto installato facoltativamente non abbraccia che una parte del fabbricato assicurato come unità, il contributo sarà ridotto in proporzione della parte non sorvegliata risp. protetta a titolo facoltativo.

Art. 60

¹ Per acquisti sostitutivi effettuati prima del termine di ammortamento i contributi vengono di regola proporzionalmente ridotti.

Acquisti sostitutivi, riduzioni di contributi

² Gli acquisti sostitutivi effettuati dopo la scadenza del termine di ammortamento vengono sovvenzionati, a condizione che l'ulteriore fabbisogno sia comprovato.

³ Gli introiti realizzati da impianti, installazioni o attrezzi sostituiti vengono calcolati nel conteggio delle spese aventi diritto a contributo degli acquisti sostitutivi.

Art. 61

Oneri contributivi ¹ Il beneficiario dei contributi o i suoi eredi devono provvedere:

- a) alla manutenzione ineccepibile;
- b) allo stato operativo permanente;
- c) alla messa a disposizione di impianti, installazioni e attrezzi per interventi necessari o esercitazioni dei pompieri.

² L'Ufficio cantonale della polizia del fuoco può imporre ulteriori oneri o condizioni.

V. Disposizioni finali

Art. 62

Adeguamento di atti legislativi precedenti

Gli atti legislativi comunali vanno adeguati entro due anni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni esecutive.

Art. 63

Abrogazione di atti legislativi precedenti

Le disposizioni di attuazione dell'ordinanza sulla polizia del fuoco e i pompieri nel Cantone dei Grigioni del 25 ottobre 1971 ¹⁾.

Art. 64

Entrata in vigore

Le disposizioni esecutive entrano in vigore con la revisione parziale dell'ordinanza sulla polizia del fuoco ²⁾.

¹⁾ RC 1971, 146 e modifiche secondo indice alfabetico CSC

²⁾ 1° gennaio 2001